

Disposizione tecnica di funzionamento n. 6 Rev 13 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Termini e modalità per la fatturazione e la regolazione dei pagamenti
Riferimenti normativi	Articolo 24, commi 24.8 e 24.9, Articolo 51, Articolo 52, Articolo 54, Articolo 64, commi 64.1 e 64.5, Articolo 65, commi 65.1 e 65.2, Articolo 66, Articolo 67, commi 67.2, 67.3 e 67.4, Articolo 82, del Regolamento

In vigore dal 19 novembre 2017

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007, come successivamente modificata ed integrata

Sommario

1. Premessa	4
2. Liquidazione, regolazione dei pagamenti e fatturazione valorizzazione dei CCT sulla PCE	5
2.1. Il periodo di <i>settlement</i>	5
2.2. La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerente la valorizzazione dei CCT	6
2.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche su PCE 6	
2.3.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti	6
2.3.2. Strumento di pagamento delle partite economiche sulla PCE da parte degli operatori debitori netti non PA	7
2.3.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti non PA	8
2.3.4. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte dell'Acquirente Unico. ...	9
2.3.5. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti	9
2.4. Modalità e tempistica di fatturazione delle partite economiche su PCE	10
2.4.1. Il periodo di fatturazione	10
2.4.2. La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche	10
2.4.3. La tempistica della fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA	10
2.4.4. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA	11
2.4.5. La tempistica della fatturazione passiva del GME	11
3. Liquidazione, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi	11
3.1. Il periodo di fatturazione dei corrispettivi variabili	11
3.2. Tempistica delle comunicazioni per i corrispettivi variabili	11
3.3. Tempistica della fatturazione attiva dei corrispettivi variabili	12
3.4. Tempistica e modalità di fatturazione degli altri corrispettivi previsti sulla piattaforma conti energia	12
3.5. Tempistica della regolazione dei corrispettivi	13
4. Disposizioni comuni	13
4.1. Modalità di regolazione dei pagamenti	13
4.2. La fattura attiva del GME	14
4.3. La fattura passiva del GME	14

4.4. Modalità di trasmissione dei file xml	14
4.5. Applicazione IVA	15
4.6. Efficacia delle dichiarazioni	15
5. Le rettifiche degli errori	16
5.1. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di settlement su PCE	16
5.2. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di comunicazione e fatturazione	16

1. Premessa

L'Articolo 24, comma 24.8, del Regolamento prevede che, alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 23.2, lettera i), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

L'Articolo 24, comma 24.9, del Regolamento prevede che, alla richiesta di inserimento nell'elenco degli operatori ammessi dei dati e delle informazioni di cui all' Articolo 23, comma 23.2, lettera h), l'operatore allega, secondo quanto previsto nelle DTF, una dichiarazione con l'autorizzazione a prelevare gli importi richiesti dal GME direttamente dal proprio conto corrente detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento SEPA Direct Debit Business to Business (SDD B2B).

L'Articolo 51, comma 51.1 del Regolamento prevede che il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative alla PCE sia definito nelle DTF.

L'Articolo 51, comma 51.2 del Regolamento prevede che, ai fini della fatturazione, si considerano appartenenti a ciascun periodo di fatturazione tutte le transazioni aventi ad oggetto i periodi rilevanti definiti nelle DTF.

L'articolo 52 del Regolamento prevede che, per ogni periodo di fatturazione, il GME fattura ovvero comunica agli operatori gli importi liquidati e che, a seguito della comunicazione, gli operatori emettono fattura nei confronti del GME per gli importi indicati nella stessa secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF. Il medesimo articolo prevede inoltre che il GME rende disponibili agli operatori le fatture e le comunicazioni per via telematica secondo le modalità definite nelle DTF.

L'articolo 54, comma 54.3 del Regolamento prevede che i corrispettivi per i MWh oggetto delle transazioni registrate sono fatturati secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF.

L'articolo 54, comma 54.1, del Regolamento prevede che il corrispettivo di accesso, ove applicato, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'articolo 54, comma 54.2, del Regolamento prevede che il corrispettivo fisso annuo, ove applicato, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 64, comma 64.1 del Regolamento prevede che il periodo di *settlement* sulla PCE è definito dal GME nelle DTF.

L'articolo 64, comma 64.5, del Regolamento prevede che le modalità e i termini per la comunicazione degli esiti delle compensazioni sono stabiliti nelle DTF.

L'articolo 65, comma 65.1, lettera a) del Regolamento prevede che gli operatori debitori del GME, diversi dagli operatori PA¹, regolano con l'istituto affidatario del GME il pagamento degli importi dovuti secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 65, comma 65.1, lettera b) del Regolamento prevede che gli operatori PA debitori del GME regolano con quest'ultimo, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il pagamento degli importi dovuti utilizzando fino a capienza il deposito dagli stessi versato come garanzia ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1 lettera c).

L'Articolo 65, comma 65.2, del Regolamento prevede che le modalità e i termini dei pagamenti degli operatori debitori netti a favore del GME regolati in ritardo siano definiti nelle DTF.

L'articolo 66, comma 66.1, del Regolamento prevede che le modalità e i termini per il pagamento dei corrispettivi sono stabiliti nelle DTF.

L'articolo 67, commi 67.2, 67.3 e 67.4, del Regolamento prevede che i pagamenti a favore degli operatori creditori del GME sono effettuati secondo le modalità e entro i termini stabiliti nelle DTF.

L'Articolo 82, comma 82.1 del Regolamento prevede che l'operatore possa contestare l'esito delle operazioni di fatturazione e di *settlement* relative alla PCE di cui al Titolo IV, Capo II, inviando una comunicazione al GME entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 82, comma 82.2 del Regolamento prevede che, al verificarsi del caso definito nel comma 82.1 del Regolamento, il GME intraprenda le azioni indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi contenuti, riconoscendo all'operatore sulle somme risultanti in esito alle contestazioni gli interessi di mora nella misura indicata dall'Articolo 69.

2. Liquidazione, regolazione dei pagamenti e fatturazione valorizzazione dei CCT sulla PCE

2.1. Il periodo di *settlement*

Il periodo di *settlement* delle partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT è la settimana (W+1), successiva alla settimana (W) - che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T) - in cui l'energia oggetto di registrazione dei programmi è andata in consegna.

¹ Per operatori PA si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività riguardanti il ciclo di regolazione dei pagamenti saranno posticipate rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3 come segue:

1. qualora nella settimana di *settlement* W+1 siano presenti giornate festive, secondo quanto previsto nella DTF 01 ME, ulteriori rispetto al sabato ed alla domenica, il ciclo di *settlement* sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo rispetto alle tempistiche ordinarie;
2. qualora nella settimana in cui è prevista la regolazione dei pagamenti i giorni di martedì, mercoledì, giovedì o venerdì coincidano con l'ultimo giorno del mese, il ciclo di *settlement* sarà posticipato di una settimana rispetto alle tempistiche ordinarie;
3. qualora nella settimana di *settlement* W+1 ricada il quindicesimo giorno lavorativo del mese, il ciclo di *settlement* verrà posticipato a tale giorno, salvo il caso in cui il quindicesimo giorno lavorativo sia un lunedì. In tale ultima circostanza, il *settlement* del saldo a regolare a debito per gli operatori avrà luogo il giorno lavorativo successivo.

Per un maggior dettaglio di tali possibili spostamenti temporali rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3 è consultabile il calendario di *settlement* pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

2.2. La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerente la valorizzazione dei CCT

Il GME, ai sensi dell'Articolo 64 del Regolamento, determina e comunica ad ogni operatore, entro le ore 11:30 del primo giorno lavorativo della settimana W+1, la sua posizione netta debitrice o creditrice risultante dalla compensazione degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, relativi alla valorizzazione dei CCT della settimana W in cui l'energia oggetto di registrazione dei programmi è andata in consegna sulla PCE.

2.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche su PCE

2.3.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti

Il GME provvederà, una volta completato il processo di fatturazione di cui al successivo paragrafo 2.4.3, a soddisfare i propri crediti nei confronti degli operatori PA che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultano debitori netti del GME, utilizzando fino a capienza il

deposito infruttifero in contanti prestato dagli stessi operatori come garanzia, ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1, lett. c) del Regolamento.

2.3.2. Strumento di pagamento delle partite economiche sulla PCE da parte degli operatori debitori netti non PA

Ai sensi dell'articolo 24, comma 24.9 del Regolamento, ogni operatore sottoscrive e presenta all'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico il mandato di autorizzazione per l'addebito in conto corrente tramite lo strumento SDD B2B, previamente trasmesso dal GME ai fini della compilazione da parte dello stesso operatore.

Il GME, in qualità di soggetto creditore, provvede alla raccolta e conservazione dei mandati sottoscritti e presentati da tutti gli operatori della PCE tramite l'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

Il GME terrà conto unicamente dei mandati trasmessi direttamente dagli operatori all'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico secondo quanto indicato nella presente DTF.

Ai fini dell'operatività sulla PCE, una volta acquisito il mandato debitamente compilato in ogni sua parte, il GME, per il tramite dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, effettuerà il test di apertura² del canale SDD B2B nei confronti della banca individuata nel mandato stesso addebitando un importo simbolico. A partire dal giorno lavorativo successivo all'apertura del canale bancario, l'operatore potrà registrare transazioni sulla PCE e l'importo utilizzato ai fini del test sarà restituito allo stesso dal GME tramite SEPA Credit Transfer Urgente o con Priority.

Qualora in un successivo momento, vi sia l'esigenza di modificare il conto corrente individuato nel mandato presentato dell'articolo 24, comma 24.9 del Regolamento, l'operatore dovrà inviare tramite PEC all'indirizzo di posta certificata del GME una comunicazione su carta intestata della società ed a firma di un legale rappresentante, richiedendo al GME la variazione del mandato.

Il GME provvederà di conseguenza a trasmettere all'operatore un nuovo mandato che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti e trasmesso all'istituzione

² Il test di apertura richiederà un periodo di lavorazione minimo di quindici giorni lavorativi dalla ricezione del mandato, suscettibile di differimento in funzione degli esiti dei test stessi. Gli addebiti successivi verranno regolati il giorno interbancario (Target) – di norma il martedì - successivo all'invio delle disposizioni SDD B2B da parte del GME all'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

finanziaria in cui è aperto il conto corrente individuato dall'operatore ed all'Istituto affidatario del servizio di Tesoreria del GME.

Il nuovo mandato, presentato in sostituzione di quello già operativo, si riterrà accettato solo a seguito del buon esito del test di apertura del canale SDD B2B condotto dal GME e gli operatori potranno allora utilizzarlo per operare sui mercati/piattaforma gestiti dal GME e regolati finanziariamente attraverso lo schema del SDD B2B. Nel periodo occorrente per l'apertura del canale bancario l'operatore potrà operare utilizzando il precedente mandato.

2.3.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti non PA

Gli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultano debitori netti del GME, tranne l'Acquirente Unico, devono avere disponibile sul conto corrente individuato nel mandato di autorizzazione di cui al precedente paragrafo 2.3.2 la liquidità necessaria al pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 65, comma 65.1 del Regolamento, che verrà prelevata attraverso lo strumento SDD B2B il secondo giorno lavorativo della settimana W+1 e si riterrà consolidato dal sistema bancario trascorsi tre giorni lavorativi dalla data di addebito³. Nel caso in cui nella settimana di *settlement* W+1 ricada il quindicesimo giorno lavorativo del mese, gli operatori debitori netti rendono disponibile la liquidità necessaria in tempo utile a garantire l'addebito tramite SDD B2B nell'ambito della stessa giornata.

Gli operatori debitori netti che non rendono disponibile la liquidità necessaria in tempo utile a garantire l'addebito tramite SDD B2B possono far pervenire il pagamento dell'importo dovuto, ai sensi dell'Articolo 65 comma 65.2 del Regolamento all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME, entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo dalla data di addebito avvalendosi dello strumento del SEPA Credit Transfer Urgente o equivalente, maggiorato:

- i. degli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento, e
- ii. della penale dell'uno per cento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria.

³ La tempistica di consolidamento nel sistema bancario è prevista nell'ambito delle Rulebook approvate dall'European Payments Council.

2.3.4. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte dell'Acquirente Unico.

L'Acquirente Unico, qualora in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2 risulti debitore netto del GME, fa pervenire il pagamento di quanto dovuto, attraverso lo strumento del SEPA *Credit Transfer* con *Priority*, all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, entro le 10:30 del giorno lavorativo antecedente a quello in cui verranno effettuati i pagamenti del GME in favore degli operatori creditori netti di cui al successivo paragrafo 2.3.5.

2.3.5. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultano creditori netti del GME stesso.

Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.3, il quarto giorno lavorativo successivo alla data dell'addebito, con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 67, comma 67.2 del Regolamento, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 4.1, per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 65 comma 65.1 del Regolamento, pagato dagli operatori debitori netti ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 64 comma 64.2 del Regolamento, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti di cui all'Articolo 65, comma 65.2 del Regolamento non pervenga nei termini individuati al precedente paragrafo 2.3.3, il GME, ai sensi dell'Articolo 65, comma 65.3, del Regolamento, procede, entro il giorno lavorativo successivo, con riferimento agli operatori non PA, all'escussione della fideiussione di cui all'Articolo 56, comma 56.1 del Regolamento, ovvero all'utilizzo del deposito di cui all'Articolo 57, comma 57.11 del Regolamento, provvedendo a pagare pro-quota i debiti netti residui, sulla base dell'importo incassato dall'escussione, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione stessa. Contestualmente al pagamento dei creditori netti il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale dell'uno per cento, a seguito del ricevimento della relativa fattura.

Il GME si riserva la facoltà di bloccare i pagamenti in favore di un operatore qualora lo stesso risulti creditore netto per uno o più periodi ai sensi del precedente paragrafo 2.2 e:

- a) la regolazione di tali importi comportasse una situazione di insufficienza delle garanzie;
- b) a seguito di incapienza non abbia adeguato la garanzia.

Il GME effettua i predetti pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello in cui le garanzie risultino nuovamente capienti.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

2.4. Modalità e tempistica di fatturazione delle partite economiche su PCE

2.4.1. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle partite economiche relative alla valorizzazione del CCT è il mese di calendario nel quale tali partite economiche sono regolate finanziariamente ai sensi del precedente paragrafo 2.3, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.4.3 per gli operatori PA.

2.4.2. La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei CCT regolata finanziariamente, per ogni settimana, dall'operatore in favore del GME nell'arco del medesimo mese solare;
- b. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei CCT regolata finanziariamente, per ogni settimana, dal GME in favore dell'operatore nell'arco del medesimo mese solare.

2.4.3. La tempistica della fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA

Per ogni periodo di *settlement*, entro lo stesso giorno in cui sono effettuate le determinazioni di cui al paragrafo 2.2, il GME invia a ciascun operatore PA, per il tramite del Sistema di interscambio

(Sdi), una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei CCT da versare al GME per l'energia oggetto di registrazione dei programmi andata in consegna su PCE nella settimana W.

Qualora l'invio della fattura dal Sdi all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al Sdi, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

2.4.4. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 2.3, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione di ogni operatore proprio debitore, una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni dei CCT, regolata finanziariamente, per ogni settimana, dall'operatore in favore del GME nell'arco del medesimo mese solare.

2.4.5. La tempistica della fatturazione passiva del GME

Per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 2.3, entro l'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore creditore una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni dei CCT regolata finanziariamente, per ogni settimana, dal GME in favore dell'operatore nell'arco del medesimo mese solare.

3. Liquidazione, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi

3.1. Il periodo di fatturazione dei corrispettivi variabili

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi variabili è il mese di calendario.

3.2. Tempistica delle comunicazioni per i corrispettivi variabili

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo

immediatamente successivo), il GME mette a disposizione di ogni operatore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni registrate sulla PCE.

3.3. Tempistica della fatturazione attiva dei corrispettivi variabili

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione di ogni operatore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni registrate sulla PCE.

La fattura nei confronti degli operatori amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (operatori PA), verrà inviata per mezzo del Sistema di interscambio (Sdi).

Qualora l'invio della fattura dal Sdi all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al Sdi, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

3.4. Tempistica e modalità di fatturazione degli altri corrispettivi previsti sulla piattaforma conti energia

Il GME mette a disposizione di ogni operatore e, per gli operatori P.A., invia anche tramite Sdi la fattura per:

- il corrispettivo d'accesso, di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), del Regolamento, maggiorato dell'IVA ove applicabile, fatturato in un'unica soluzione entro cinque giorni dalla data del provvedimento di ammissione alla PCE di cui all'Articolo 20, comma 20.4 del Regolamento;
- il corrispettivo fisso annuo, di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), del Regolamento, maggiorato dell'IVA ove applicabile, fatturato per i primi dodici mesi entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 20, comma 20.4 del Regolamento e successivamente ogni dodici mesi.

Qualora l'invio della fattura dal Sdi all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al Sdi, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

3.5. Tempistica della regolazione dei corrispettivi

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1 del Regolamento con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 54, comma 54.3 del Regolamento;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno per i corrispettivi di cui all'Articolo 54, comma 54.1 del Regolamento;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 54, comma 54.2 del Regolamento.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Entro le stesse tempistiche deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

4. Disposizioni comuni

4.1. Modalità di regolazione dei pagamenti

I pagamenti, di cui al paragrafo 2.3.5, effettuati dal GME in favore degli operatori e i pagamenti, di cui al paragrafo 3.5, da parte degli operatori in favore del GME vengono effettuati mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti.

Il codice IBAN sul quale gli operatori devono effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Qualora la scadenza delle tempistiche di pagamento previste ai precedenti paragrafi 2.3 e 3.5 cada in un giorno non lavorativo, sia i pagamenti del GME a favore degli operatori, sia quelli degli operatori a favore del GME saranno effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo.

4.2. La fattura attiva del GME

La fattura attiva del GME è costituita da un file xml e un pdf, ad eccezione della fattura relativa al corrispettivo di accesso che sarà elaborata in formato cartacea/pdf e trasmessa a mezzo email/posta ordinaria.

Il file xml è messo a disposizione degli operatori attraverso la Piattaforma “SET Service”, così come appare visualizzato con il foglio di stile conosciuto come Style-Sheet.

La struttura del file xml che costituisce la fattura attiva del GME è specificata nel documento “PCE_XML_Implementation_Guide”, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Inoltre, per gli operatori P.A., la fattura è anche inviata per mezzo del Sistema di interscambio (Sdi) ovvero attraverso canali alternativi al Sdi al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

4.3. La fattura passiva del GME

Per permettere all’operatore creditore l’emissione della fattura, il GME mette a disposizione dello stesso operatore uno o più file xml già predisposti per essere trasformati nelle corrispondenti fatture attive dell’operatore.

La struttura del file che costituisce la fattura passiva del GME è specificata nel documento “PCE_XML_Implementation_Guide”, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

4.4. Modalità di trasmissione dei file xml

La trasmissione dei file xml relativi alle comunicazioni ed alle fatture avviene attraverso la messa a disposizione degli stessi sulla piattaforma informatica “SET Service”, secondo le modalità descritte nello specifico manuale utente pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Inoltre, per gli operatori P.A., la fattura è anche inviata per mezzo Sdi ovvero attraverso canali alternativi al Sdi al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

4.5. Applicazione IVA

Alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni sono allegate, ricorrendone le condizioni, le seguenti dichiarazioni:

- a) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, ed allegata documentazione, ove prevista ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui l'operatore stabilito in Italia intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare la dichiarazione e l'allegata documentazione, ove prevista, ai sensi della normativa di volta in volta vigente. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione e dell'allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA;

- b) qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le registrazioni in acquisto e/o in vendita sulla PCE sia diversa dall'entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso alla PCE, dichiarazione, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org), con la quale l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, comunica al GME l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le registrazioni in acquisto e/o in vendita sulla PCE.

4.6. Efficacia delle dichiarazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 4.5 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.

Nel caso in cui tali dichiarazioni vengano presentate in un momento cronologico successivo alla presentazione della domanda di ammissione alla PCE e del contratto di adesione, dovranno essere ricevute dal GME entro le ore 13:00 dell'ultimo giorno lavorativo della settimana e produrranno effetto entro il secondo giorno lavorativo di ricevimento delle stesse con riferimento ai CCT che verranno regolati finanziariamente la prima settimana successiva alla settimana di

ricevimento della dichiarazione da parte del GME ovvero la settimana in cui è previsto il *settlement* di cui ai paragrafi precedenti.

5. Le rettifiche degli errori

5.1. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di settlement su PCE

Ai sensi dell'Articoli 82, comma 82.1, del Regolamento, l'operatore può contestare l'esito delle comunicazioni relative alla posizione netta da regolare di cui al precedente paragrafo 2.2 inviando una comunicazione al GME entro le ore 17,00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui tali determinazioni sono state rese pubbliche.

Entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche, ai sensi dell'Articolo 82, comma 82.2, del Regolamento, procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi e ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa, qualora le verifiche di cui sopra abbiano avuto esito positivo.

5.2. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di comunicazione e fatturazione

Ai sensi dell'Articolo 82, comma 82.1, del Regolamento, l'operatore può contestare l'esito delle operazioni di comunicazione e fatturazione di cui ai precedenti paragrafi 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 3.2, 3.3 e 3.4 inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui all'Articolo 52, comma 52.1.

Entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche, procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi contestati.

Nel caso in cui la contestazione accettata sia relativa ad una fattura emessa dal GME ai sensi dei precedenti paragrafi 2.4.3, 2.4.4, 3.3 e 3.4, il GME provvede ad emettere una nota di variazione in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'Articolo 83 comma 83.5 del Regolamento.

Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore ai sensi del precedente paragrafo 2.4.2 e 3.2 il GME provvede, ai sensi dell'Articolo 83 comma 83.5 del Regolamento ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione inviata dal GME, ai sensi del precedente paragrafo 2.4.5 l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo possono avere la forma di un file xml avente la struttura descritta ai precedenti paragrafi 4.2 e paragrafo 4.3 e possono essere inviati come allegati ad una e-mail.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo possono altresì essere prodotti in forma cartacea ed essere inviati tramite posta. In questo caso una copia della nota di variazione o della comunicazione deve essere trasmessa tramite telefacsimile.

Inoltre, per gli operatori P.A., le note di variazione sono anche inviate per mezzo del Sistema di interscambio (Sdi) ovvero attraverso canali alternativi al Sdi al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.